

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 21 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 225

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi

presentata in data 8 agosto 2018

**DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E
DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

Nuova titolazione:

**DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE
IN ETA' PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
NONCHE' DELLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO**

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove ed incentiva la massima diffusione delle tecniche salvavita quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini.

2. La Regione promuove, in particolare, campagne di sensibilizzazione e percorsi formativi volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-BLSD).

Art. 2
(Destinatari)

1. Le norme contenute in questa legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente ed ai collaboratori della Regione che operano nel territorio regionale:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia;
- b) negli asili nido pubblici e privati;
- c) nelle scuole per l'infanzia;
- d) nelle scuole dell'obbligo;
- e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

Art. 3
(Campagne di comunicazione e formazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le Aree vaste territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce Rossa, con l'Associazione dei medici pediatri italiani, nonché dei Comuni marchigiani, percorsi

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare secondo gli specifici protocolli BLS - Basic Life Support (Supporto di Base delle Funzioni Vitali) e BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); promuove, altresì, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso.

2. La Regione promuove percorsi formativi ed informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche previste al comma 1.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti da questa legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, operante nel territorio regionale presso:

- a) le scuole per l'infanzia;**
- b) i servizi socio educativi per l'infanzia;**
- c) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.**

2. Identico

Art. 3
~~*(Campagne di comunicazione e formazione)*~~
(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con **l'ASUR** ~~le Aree vaste territoriali~~, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, **con gli enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sanitario** ~~con la Croce Rossa~~, con

formativi ed informativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, rivolti a personale docente e non docente e alle famiglie, tenuti dai centri di formazione BLS/BLSD riconosciuti dalla Regione.

2. La Regione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aree vaste territoriali, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, le famiglie sulle tecniche salvavita e sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare. A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.

3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali dell'ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 1, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4
(Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione BLS/BLSD accreditati dalla Regione Marche.

~~L'Associazione~~ **le Associazioni** dei medici pediatri italiani, nonché ~~dei con i Comuni marchigiani,~~ percorsi formativi ed informativi sulle tecniche **previste da questa legge e, in particolare, sulle tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1,** salvavita sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione **accreditati** che svolgono corsi di primo soccorso BLS e BLS-D. ~~riconosciuti dalla Regione,~~

2. La Regione, **anche in collaborazione con l'ASUR, attiva** ~~tramite~~ campagne di comunicazione ~~gestite dalle Aree vaste territoriali,~~ **al fine di sensibilizzare** ~~sensibilizza~~ le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente e le famiglie **sulla conoscenza delle** ~~sulle~~ tecniche **previste da questa legge.** ~~salvavita.~~ e ~~sulla la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione.~~ A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.

3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche ~~salvavita~~ **previste da questa legge,** la Regione **può promuovere** ~~promuove~~ campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali, **compreso** l'ufficio stampa, e del sito internet istituzionale, ~~nonché la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 1, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.~~

Art. 4
(Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle **scuole per l'infanzia, dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado** ~~degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo~~ che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche ~~salvavita~~ **previste da questa legge, con priorità per quelli riguardanti le tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1.** ~~e sulla, ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione BLS/BLSD accreditati dalla Regione Marche.~~

Art. 5*(Regolamento attuativo)*

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, sono definite l'organizzazione dei percorsi informativi e formativi e le modalità attuative di questa legge.

Art. 6*(Clausola valutativa)*

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e a livello di partecipazione raggiunto;
- c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- d) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti da questa legge, quantificati per l'anno 2019 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01, "Fondo di riserva" del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020.

Art. 4 bis*(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)*

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.

Art. 5*(Disposizioni attuative)*

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le modalità attuative di questa legge.

Art. 6*(Clausola valutativa)*

1. ~~L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, la~~ **La** Giunta regionale, **entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge**, presenta all'Assemblea legislativa **regionale** una relazione dalla quale ~~emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi~~, contenente in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) **le** eventuali criticità riscontrate e **le** soluzioni adottate.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro **20.000,00**.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.

impreviste”, del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute, Programma 02 “Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”.

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 7 bis
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di cui all'articolo 5 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.